

SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento del servizio di rilevamento pedologico, alla scala di riferimento 1:50.000, dell'area costiera della regione Lazio, comprensivo di analisi dei suoli, valutazioni pedologiche e implementazione della Banca Dati Pedologica Regionale.

CUP _____ **CIG** _____

TRA

ARSIAL con sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani, 38, in persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, di seguito anche “Committente” o “Stazione Appaltante”

E

_____, con sede in _____, Via _____, C.F. e P. IVA _____, in persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, di seguito “Appaltatore” e, unitamente alla Committente, “Parti”

PREMESSO CHE

A) Con Determinazione n. _____ del ____ ARSIAL, ha autorizzato l'ufficio preposto all'espletamento di una gara mediante procedura aperta (di seguito “Gara”), per l'individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di rilevamento pedologico, alla scala di riferimento 1:50.000, dell'area costiera della regione Lazio, comprensivo di analisi dei suoli, valutazioni pedologiche e implementazione della Banca Dati Pedologica Regionale (di seguito “Appalto”);

B) _____ è risultata aggiudicatario/a, con determinazione n. _____ del _____, della predetta procedura, per l'importo di € _____, oltre I.V.A., e ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire l'Appalto oggetto del presente contratto (di seguito “Contratto”), alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

C) ARSIAL ha eseguito i controlli di legge sull'aggiudicatario, il quale, ai fini della stipula

del presente Contratto, ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

D) Con il presente Contratto, e i suoi allegati, le Parti intendono disciplinare l'Appalto.

E) L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara:

(i) di avere perfetta e particolareggiata conoscenza di tutti i documenti allegati o richiamati dal presente Contratto e di aver preso piena ed esatta conoscenza delle prescrizioni ed obblighi contrattuali, di averli verificati e di accettarli integralmente;

(ii) di aver valutato e tenuto conto nel corrispettivo offerto di ogni attività connessa all'esecuzione a regola d'arte dell'appalto;

(iii) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale nonché delle relative capacità giuridiche e dei mezzi tecnici, finanziari ed organizzativi per l'attuazione del Contratto, impegnandosi ad eseguire l'Appalto secondo le modalità previste dal Contratto e dai suoi allegati, nonché a conformarsi alle direttive impartite dalla Committente e dal RUP.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, stipulano il presente Contratto volto a disciplinare gli aspetti economico-contrattuali del rapporto tra Committente ed Appaltatore.

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno valore di patto.

Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente Contratto e nei suoi allegati, ad un provvedimento legislativo o regolamentare deve intendersi esteso anche alle sue successive modifiche e integrazioni.

Si allegano al presente Contratto:

- Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- Offerta Tecnica ed Economica dell'Appaltatore e relativi allegati;
- Cauzione Definitiva.

In caso di omissioni ovvero di discordanza o contrasto tra i documenti contrattuali, il Contratto deve essere considerato prevalente rispetto agli altri documenti e, in ogni caso, deve essere preferita l'interpretazione a favore della Committente come indicato dal Responsabile Unico del Procedimento.

In ogni caso, l'Offerta Tecnica non potrà in alcun modo derogare in senso peggiorativo alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto.

Nell'ipotesi di conflitto tra i documenti contrattuali e le disposizioni obbligatorie di legge, queste ultime hanno priorità *ex art.* 1339 c.c.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Appaltatore: si intende il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario della presente procedura di gara, ha provveduto a stipulare il relativo contratto d'appalto.

Appalto: si intende il presente appalto, comprensivo di tutte le prestazioni contrattualmente stabilite.

Contratto: si intende il Contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, che l'Aggiudicatario sarà chiamato a stipulare relativamente al presente appalto.

Capitolato Tecnico: si intende il documento tecnico che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per l'esecuzione, sotto un profilo tecnico-fattuale, delle attività oggetto del presente appalto.

Committente: si intende ARSIAL. con sede Legale in Roma, Via Rodolfo Lanciani, 38;

Corrispettivo: si intende l'importo dovuto all'Appaltatore dalla Committente per l'espletamento a regola d'arte dell'Appalto offerto in sede di gara, suddiviso in una quota a corpo fissa e invariabile ed in una a misura.

Offerta Tecnica: si intende l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

RTI o R.O.E.: si intende un raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituito o costituendo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, che ha presentato un'offerta per concorrere all'aggiudicazione del presente appalto.

ARTICOLO 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Committente e l'Appaltatore saranno regolati, in via graduata:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni contenute negli Atti di gara;
- dall'offerta tecnico-economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara, in quanto

compatibile;

- dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

In considerazione di quanto sopra, gli atti e i documenti prodotti dalla Committente in occasione della procedura di gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest'ultimo formulate ed espressamente accettate dalla Committente.

Le Parti, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Committente.

Le clausole contrattuali, ivi comprese quelle contenute nel Capitolato, saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore non potrà promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla procedura di gara.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

L'Appalto in oggetto è disciplinato nel Capitolato. Le singole prestazioni sono meglio individuate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, per quanto compatibile o migliorativa rispetto al Capitolato. In caso di difformità tra i due documenti prevale quanto riportato nel Capitolato, al netto di eventuali opzioni migliorative per la Committente ed espressamente approvate da quest'ultima.

L'Appalto dovrà dunque essere effettuato in conformità al Contratto, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica (per quanto compatibile o migliorativa rispetto al Capitolato) nonché con esplicito riferimento a quanto previsto nella normativa applicabile.

L'affidamento è comprensivo di ogni attività comunque necessaria per lo svolgimento tempestivo ed a perfetta regola d'arte dell'Appalto, in conformità alla normativa vigente e con obbligo di risultato.

L'Appaltatore garantisce che l'appalto sarà eseguito a perfetta regola d'arte in conformità alle specifiche contrattuali, sarà esente da vizi e difetti, anche occulti, e risponderà allo scopo per cui è stata prevista.

ARTICOLO 5 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente nel Contratto, nel Capitolato e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Committente - gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di gara.

In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Committente e/o per la Regione Lazio.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Committente e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione dell'appalto. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Committente tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga a osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, in particolare quelle relative al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell'appalto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre.

L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente, assumendosene ogni relativa alea. In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la Committente, da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'appalto.

Il personale dell'Appaltatore potrà accedere alle Sedi (legali e/o operative) della Committente e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto nel rispetto di tutte le relative

prescrizioni di sicurezza/ accesso, ivi incluse quelle relative al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando che sarà cura e onere dell'Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure/prescrizioni.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Committente e/o della Regione Lazio.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l'Appaltatore ha, in particolare, l'obbligo di eseguire a propria cura e spesa tutte le prestazioni comunque necessarie a realizzare a perfetta regola d'arte l'Appalto, e senza vizi, mancanze o difetti in conformità alle modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nel Contratto e nell'Offerta Tecnica nel rispetto delle disposizioni e degli Ordini di Servizio impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento con obbligo di risultato.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'Appalto (di seguito "Corrispettivo") sulla base del ribasso proposto dall'Appaltatore in sede di gara è stabilito a corpo ed è pari a € _____ (_____), oltre all'I.V.A.

Il Corrispettivo si intende accettato dall'Appaltatore in seguito a propri approfondimenti, verifiche ed indagini. L'Appaltatore dichiara di avere tenuto conto delle condizioni di esecuzione dell'Appalto e di quanto altro necessario per il compimento delle prestazioni e suscettibile di influire sulla determinazione dei prezzi.

L'Appaltatore, altresì, dichiara e riconosce che il corrispettivo è remunerativo e compensativo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi alle prestazioni contrattuali, nessuno escluso od eccettuato, che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte. Di conseguenza, si intendono compresi e compensati nell'importo dell'Appalto tutti gli onorari

e le spese, nessuno escluso od eccettuato, necessari per svolgere l'Appalto a regola d'arte in conformità a quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto e nell'Offerta Tecnica presentata.

La Committente è espressamente esentata dal pagamento di quelle prestazioni che, da indagini e ricerche dalla stessa effettuate, risultino non eseguite e, conseguentemente, provvederà a decurtare dal Corrispettivo i relativi importi.

Il Corrispettivo, tenuto conto della durata dell'Appalto, è fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità.

Il Corrispettivo verrà riconosciuto, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, con le seguenti modalità:

- 20% (venti per cento) dell'intero importo contrattuale, I.V.A. esclusa, in qualità di anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dalla data di avvio del contratto (T0) e calcolato sull'importo complessivo offerto; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla misura dell'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La somma a tale titolo versata sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento in misura corrispondente alla percentuale di anticipazione concessa; in ogni caso, all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;
- I successivi pagamenti verranno effettuati per stati di avanzamento lavori secondo quanto previsto dall'art. 11 e seguenti del Capitolato Tecnico, con le seguenti modalità di erogazione, a conclusione positiva delle verifiche di conformità:

SAL	Attività concluse come meglio descritte nel Capitolato	% importo contrattuale
SAL 1	A conclusione della fase A (prodotto a.i)	5%
SAL 2	A conclusione della fase B (prodotti b.i e b.ii)	10%
SAL 3	A conclusione della fase C (prodotti: c.i, c.ii, c.iii, c.iv)	35%
SAL 4	A conclusione delle fasi D e E (prodotti: d.i, d.ii, d.iii, e.i)	25%
SAL 5	A conclusione delle fasi F, G e H (prodotti: f.i, g.i, g.ii, h.i, h.ii, h.iii, h.iv)	25%

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D. Lgs. 50/16, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'ultima verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal certificato di pagamento redatto dalla Committente che sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalle date sopra indicate, previa emissione di fattura, intestata a ARSIAL Via Rodolfo Lanciani, 38 - Roma, che deve comunque indicare:

- la denominazione dell'Appalto ed il relativo numero di C.I.G. (codice identificativo gara) e di C.U.P. (Codice Unico di Progetto) ove previsto;
- le attività effettivamente svolte e oggetto di fatturazione;
- la dicitura "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.".
- il codice di fatturazione elettronica: **UF08E9**
- il codice CRAM: **DG.004**.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito specificate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Sulle somme dovute dalla Committente all'Appaltatore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso contrattualmente previsto.

La Committente rimane espressamente esonerata e manlevata da parte dell'Appaltatore per qualsiasi responsabilità concernente il mancato riconoscimento ai subappaltatori e subcontraenti dei compensi dagli stessi maturati in fase di esecuzione delle opere, nonché dei compensi spettanti alle proprie maestranze e alle maestranze dei propri subappaltatori e subcontraenti. Di conseguenza, l'Appaltatore si impegna ad intervenire in garanzia, anche in corso giudizio, per manlevare la Committente da ogni eventuale pretesa connessa a mancati pagamenti nei confronti delle maestranze o dei subcontraenti.

L'erogazione del corrispettivo sarà subordinata alla preventiva produzione da parte

dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori autorizzati:

- del Documento Unico di Regolarità Contributiva – in corso di validità - ove la Committente non dichiara di esserne già in possesso;
- di specifica autocertificazione, sia dell'Appaltatore che di eventuali subappaltatori, attestante l'assolvimento degli obblighi inerenti al trattamento retributivo e agli adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente;
- delle fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori relative alle prestazioni dagli stessi svolte;
- di ogni altro documento richiesto dalla Committente.

Nel caso in cui la documentazione sopra indicata sia trasmessa in forma incompleta o inesatta, la Committente avrà pieno diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo fino alla data di esibizione da parte dell'Appaltatore dei medesimi documenti integrati e/o corretti.

Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del Contratto, la Committente è autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione. Inoltre, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla Committente o dai soggetti da essa delegati, la stessa potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.

Nel caso di R.O.E./RTI, il pagamento sarà eseguito nei confronti dell'impresa capogruppo, che provvederà a corrispondere quanto dovuto agli altri partecipanti al raggruppamento per le prestazioni dagli stessi effettuate, previamente comunicate alla Committente. Resta fermo che ciascuna impresa raggruppata provvederà a fatturare quanto di propria competenza nei confronti della Committente.

Si precisa che ARSIAL è assoggettata al regime del c.d. "split payment", con la conseguenza che l'importo dell'I.V.A. non sarà corrisposto all'Appaltatore, bensì direttamente versato all'Erario dalla Committente.

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore, il quale assume gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3,

comma 7, della Legge n. 136/2010 e tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 7 – DURATA, SOSPENSIONI E PENALI

La durata complessiva del contratto è di 3 anni.

Le tempistiche di esecuzione dell'Appalto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Contratto ferma la facoltà, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/16, di procedere all'avvio delle prestazioni nelle more del perfezionamento di tutti gli atti amministrativi necessari.

Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel Capitolato e/o nel presente Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Committente - gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di gara.

La Committente in caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da quest'ultima o da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali:

- 0,3 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate per la consegna dei SAL 1, 2 e 4 (se la scadenza cade di giorno festivo si fa riferimento al giorno feriale successivo);
- 0,6 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate per la consegna dei SAL 3 e 5 (se la scadenza cade di giorno festivo si fa riferimento al giorno feriale successivo);
- in caso di espletamento del servizio non realizzato a perfetta regola d'arte, accertato dalla Committente e contestato con PEC, l'Appaltatore deve effettuare le prestazioni contestate a perfetta regola d'arte nel termine fissato dalla Committente nella predetta contestazione; trascorso il termine di cui sopra, per ogni giorno naturale di ritardo nell'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte secondo le modalità del Capitolato Tecnico, la Committente avrà l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari allo 0,6 per mille per giorno di ritardo dell'importo contrattuale, IVA esclusa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Committente avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456

del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Committente stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Committente all'Appaltatore (in caso di RTI/R.O.E., all'operatore mandatario) mediante lettera raccomandata a/r ovvero comunicazione di posta elettronica certificata (P.E.C.).

In tal caso, l'Appaltatore (in caso di RTI/R.O.E., l'operatore mandatario) deve comunicare, con le medesime modalità sopra indicate le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, a insindacabile giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Committente potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'importo delle predette penali sarà trattenuto direttamente in occasione del primo pagamento utile nei confronti dello stesso e saranno riportate nel relativo certificato di pagamento. Qualora gli importi dovuti all'Appaltatore non coprano l'intero ammontare delle penali, la somma residua sarà detratta in occasione del pagamento successivo o attraverso l'escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Fermo restando quanto sopra, la Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Committente).

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Committente, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall'operatore mandatario.

In caso di escussione della cauzione definitiva, l'Appaltatore (in caso di R.O.E., l'operatore mandatario) deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

L'Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il Contratto.

Eventuali cause di ritardo non dipendenti dall'Appaltatore dovranno essere, appena note e comunque entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi del motivo del ritardo, comunicate al RUP in modo che la Committente possa prendere i necessari e conseguenti provvedimenti.

Tali ritardi daranno diritto all'Appaltatore di richiedere una proroga delle scadenze previste contrattualmente soltanto qualora non siano allo stesso imputabili (per ragioni eccezionali, es. forza maggiore o caso fortuito, e debitamente documentate).

La sussistenza dei presupposti della proroga e la sua durata formeranno oggetto di discussione e trattativa diretta tra il RUP e l'Appaltatore; tuttavia, la proroga dovrà essere in ogni caso formalizzata, a pena di nullità, in un documento controfirmato per accettazione dalla Committente. In caso di mancato accordo, varrà quanto stabilito dal RUP.

L'Appaltatore per nessuna ragione potrà sospendere, parzialmente o totalmente, ovvero rallentare l'esecuzione dell'Appalto, anche in deroga all'art 1460 c.c.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non imputabili all'Appaltatore e non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto (tra cui eventi di forza maggiore e/o caso fortuito e/o cause ricollegabili ad iniziative di terzi,) e/o a provvedimenti degli Enti competenti), che impediscano in via temporanea l'utile svolgimento delle opere a regola d'arte, il RUP potrà disporre la sospensione delle attività.

La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario che sarà determinato dal RUP. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà i nuovi termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni parametrati alla durata della sospensione ed al suo effetto sull'Appalto, sempre che la sospensione non sia ricollegabile a fatto o colpa dell'Appaltatore.

Qualora invece la sospensione, totale o parziale, o il rallentamento siano da attribuirsi a fatto o colpa dell'Appaltatore resteranno ferme le tempistiche contrattualmente stabilite.

In caso di sospensione, non imputabile all'Appaltatore e/o alla Committente, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennizzo o indennità aggiuntiva, ma esclusivamente alla proroga rispetto ai termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.

In ipotesi di sospensione dovuta a cause ascrivibili esclusivamente alla Committente, l'Appaltatore avrà diritto soltanto ad un risarcimento sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 49/18 pari a:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere computate nella percentuale del 2% (due percento);
- b) la ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari agli interessi legali di mora;
- c) il mancato ammortamento dei macchinari e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dell'appalto e le retribuzioni inutilmente corrisposte.

ARTICOLO 8 – MODIFICHE

Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell'Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all'applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.

La Committente si riserva, ai sensi del primo comma, lettera a), dell'art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di estendere il servizio oggetto dell'appalto sia all'interno dell'area oggetto dell'appalto stesso, con l'integrazione di ulteriori profili pedologici e di tutte le attività ad essi collegate, sia ad altre aree del territorio regionale (non ricomprese nell'oggetto dell'appalto) con rilevamenti da pianificare in coerenza con quanto stabilito dal capitolato, nei limiti di ulteriore disponibilità finanziarie e/o indicazioni specifiche da parte della Regione Lazio.

Non sono considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell'Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Responsabile Unico del Procedimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/16.

ARTICOLO 9 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, presta, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione pari a € _____ mediante cauzione/fideiussione allegata al

Contratto che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia definitiva opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. Di conseguenza, la garanzia deve permanere per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino all'esaurimento degli adempimenti di fine contratto e, comunque, alla definizione di tutte le pendenze. La stessa è progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16 e, in ogni caso, sarà restituita senza interessi alla data di emissione del certificato attestante la Verifica di Conformità dell'Appalto, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione trattenendo sull'ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore, senza che lo stesso possa avanzare opposizione alcuna. In particolare, in caso di risoluzione del Contratto per inadempienze dell'Appaltatore, la Committente si riserva di trattenere, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'intera somma costituente il deposito cauzionale.

La Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in tal caso, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.

ARTICOLO 10 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore deve predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Committente da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni

eventualmente subiti da persone o cose della Committente e/o dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'Appaltatore deve possedere un'adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Committente e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale per la Committente.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Committente, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla stessa.

Resta comunque ferma l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO *(da inserire nel Contratto solo al ricorrere dei presupposti previsti per l'applicabilità del subappalto)*

L'Appaltatore potrà subappaltare nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16 solo previa autorizzazione scritta da parte della Committente.

L'Amministrazione dichiara di voler corrispondere all'Appaltatore le somme dallo stesso dovute nei confronti dei subappaltatori, fermo restando che l'Appaltatore si impegna a trasmettere, almeno 30 giorni prima del termine per l'emissione del relativo certificato di pagamento, idonea dichiarazione riguardante la quantificazione delle attività di competenza del subappaltatore, nonché a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni problematica riguardante i pagamenti nei confronti dei medesimi subcontraenti.

L'Appaltatore, prima di ricorrere a qualsivoglia subappaltatore, dovrà trasmettere alla Committente l'istanza di autorizzazione per il subappalto, la quale dovrà contenere:

- il contratto di subappalto condizionato all'autorizzazione della Committente;
- le prestazioni che intende subappaltare con il relativo importo;
- la denominazione e ragione sociale del soggetto proposto per il subappalto e il certificato

di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'affidamento, contenente la dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali e l'espressa dicitura antimafia, qualora possibile, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente;

- l'attestazione dei requisiti posseduti dal soggetto proposto per il subappalto in relazione alle prestazioni oggetto di contratto, tra cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e l'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 s.m.i. circa il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16.
- ogni altro documento richiesto dalla Committente.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla legge di gara, dal presente Contratto, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere fatta per iscritto ed inviata alla Committente, che provvederà al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione occorrente. Ove ricorrano giustificati motivi, tale termine potrà essere prorogato una sola volta per uguale periodo.

L'Appaltatore risponderà in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la Committente stessa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi anche in conseguenza delle forniture, attività, lavori e/o delle prestazioni.

L'Appaltatore è tenuto a inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti della Committente. Resta comunque fermo che l'Appaltatore deve tenere indenne la Committente da qualsiasi richiesta e/o pretesa da parte dei subappaltatori stessi.

La Committente avrà il diritto di richiedere all'Appaltatore la risoluzione del contratto di subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal cantiere, per imperizia o indesiderabilità del subappaltatore stesso, senza essere per questo motivo in alcun modo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La Committente sarà in ogni caso autorizzata a esercitare direttamente i controlli e le verifiche di cui all'art. 1662, comma 1, c.c.; a tal fine, l'Appaltatore si impegna a ottenere l'espresso consenso del Subappaltatore.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo o alla normativa applicabile, la Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica che le attività oggetto del Contratto, e tutte le attività ad esso connesse, siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità al Capitolato Tecnico, all'Offerta ed al Contratto. Il RUP, al fine di appurare il raggiungimento degli obiettivi e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal Contratto, e dai relativi allegati, è autorizzato ad effettuare i controlli ritenuti necessari, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico agli articoli 12 e successivi.

Le verifiche e i controlli, eseguibili attraverso qualunque mezzo, saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, specifiche tecniche e termini prescritti per l'esecuzione dell'Appalto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali.

La Committente si riserva di eseguire in ogni momento prove e verifiche circa la corretta esecuzione dell'Appalto e, a tal fine, l'Appaltatore si impegna a prestare la massima collaborazione, mettendo a disposizione del RUP del Contratto ogni dato e documento utile o dagli stessi richiesto, nonché il personale e i mezzi necessari.

Gli oneri relativi all'esecuzione di dette prove e verifiche, inclusi quelli per il personale e gli

strumenti, sono a carico dell'Appaltatore e sono compresi e compensati con il corrispettivo dell'Appalto.

Ove l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, la Committente dispone che si provveda in danno all'Appaltatore medesimo, ritenendo la spesa dalle somme ancora dovute all'Appaltatore o disponendo l'escussione della garanzia.

Resta inteso che, qualora in occasione delle verifiche si riscontrassero difetti o mancanze, il RUP procederanno all'applicazione delle relative penali e prenderanno ogni determinazione in merito sino a procedere alla risoluzione in danno del contratto.

I controlli e le verifiche eseguite non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita dell'Appalto e all'adempimento delle clausole contrattuali, né dalle incombenze od obblighi derivanti in forza delle leggi, regolamenti e norme applicabili.

ARTICOLO 13 – RECESSO

L'Appaltatore non è legittimato in nessun caso ad esercitare il diritto di recesso contrattuale nei confronti della Committente.

La Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r.

In caso di recesso da parte della Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, oltre a quanto normativamente previsto nelle ipotesi di recesso unilaterale.

La Committente ha facoltà di recedere per giusta causa con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r contenente le motivazioni della decisione, nelle seguenti situazioni:

- giusta causa congruamente motivata;
- inadempimenti, anche se non gravi, dell'Appaltatore;
- ritardata comunicazione da parte dell'Appaltatore della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- fallimento dell'Appaltatore, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti

di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore; la Committente ha facoltà di recedere anche qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare, o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno, a giudizio insindacabile della Committente, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

In tali ipotesi, considerata la sussistenza di una giusta causa per procedere al recesso dal Contratto, le Parti sin d'ora concordano che l'Appaltatore, in deroga a quanto previsto in materia, avrà esclusivamente diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà comunicata all'Appaltatore.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE

Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente e l'applicazione delle penalità ed il risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata A.R., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- frode, colpa grave e/o grave negligenza nell'esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o di legge da parte dell'Appaltatore;
- mancato avvio o ripresa dell'Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- accertamento, successivamente alla stipula del contratto, della sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi

nel corso dell'esecuzione del presente appalto;

- mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'Appaltatore;
- raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale;
- cessione totale o parziale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- mancato reintegro della garanzia di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell'Appalto;
- azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell'Appaltatore;
- grave inadempimento nei pagamenti di salari, stipendi, contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;
- inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell'Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia;
- esito positivo degli accertamenti antimafia svolti presso la Prefettura competente;
- sospensione non autorizzata dello svolgimento dell'Appalto da parte dell'Appaltatore o di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 24 ore, salvi i casi di forza maggiore;
- irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- mancato adempimento da parte dell'Appaltatore a richieste avanzate dalla Committente per un termine superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine stabilito dal Contratto o dal Capitolato, dal ricevimento della richiesta stessa;
- affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di subappalto;
- esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l'Appaltatore a rimuovere la

situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi:

- riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico;
- violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto;
- esecuzione dell'Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico.

Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il termine indicato, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno all'Appaltatore.

La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante all'Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove necessario, ad escutere la cauzione.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Committente di applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l'eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l'effettuazione dell'Appalto e gli oneri per l'individuazione del nuovo affidatario. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all'Appaltatore per il mancato utile.

Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in danno delle attività contrattuali non eseguite dall'Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standards previsti, imputando allo stesso ogni onere subito.

Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore rinuncia fin d'ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle aree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. L'Appaltatore acconsente sin d'ora a che la Committente possa, in tali ipotesi, accedere liberamente ed

illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del caso, alla rimozione di mezzi, materiali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Tutti i dati rilevati, comprese le immagini acquisite, le analisi di laboratorio, le valutazioni ed elaborazioni effettuate, in adempimento del presente contratto sono di proprietà di ARSIAL e/o della Regione Lazio.

L'Appaltatore nonché il personale dipendente e/o autonomo di cui si avvalsesse nello svolgimento della propria attività, ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, durante tutta la durata del rapporto e negli anni successivi alla cessazione dello stesso. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

In particolare l'Appaltatore si impegna a:

- (i) non copiare o riprodurre o far copiare e riprodurre ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente, senza il permesso scritto della stessa, ad eccezione di quelle copie che ragionevolmente devono essere utilizzate ai fini del Contratto;
- (ii) non portare a conoscenza di terzi ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente, senza permesso scritto;
- (iii) proteggere e conservare ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente con massima diligenza ed attenzione nel rispetto del livello di riservatezza attribuito ad ogni informazione trasmessa;
- (iv) rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dalle norme attuative.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti (inclusi i collaboratori di questi ultimi), fornitori, subappaltatori (inclusi i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del Contratto d'Appalto e per gli anni

successivi, fintantoché le informazioni delle quali si è venuti a conoscenza non divengano di dominio pubblico.

L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non riguarda le informazioni, le notizie e i dati che siano o divengano pubblicamente noti per cause diverse dall'inadempimento dell'Appaltatore o la cui divulgazione sia stata autorizzata espressamente per iscritto dalla Committente o da qualsivoglia provvedimento di legge o regolamento amministrativo.

Sarà facoltà della Committente verificare il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, la cui violazione, da parte sia dell'Appaltatore che del suo personale, comporterà l'automatica risoluzione del Contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

ARTICOLO 16 - DIRITTI E PRETESE DI TERZI

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

La Committente non risponde del caso in cui l'Appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche od opere dell'ingegno di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.

L'Appaltatore, nell'utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare detti strumenti alla Committente, DEVE rispettare quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale sui diritti di tutela del software.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore manleverà e terrà integralmente indenne ARSIAL da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da terzi, nonché da tutti i costi, spese e responsabilità a essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore, di brevetto o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dal presente appalto.

L'Appaltatore garantirà e manleverà, in ogni tempo, la Committente, da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Nell'ipotesi di un'azione giudiziaria esperita nei suoi confronti per le violazioni di cui al comma precedente, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIPENDENTI

L'Appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare dai propri subappaltatori e subaffidatari tutte le norme in materia di salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché la normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare ed a far osservare dai propri subappaltatori e subaffidatari il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche se l'impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

È fatto divieto di impiegare nell'esecuzione dell'affidamento soggetti diversi dai dipendenti dell'Appaltatore o soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di ogni altro genere. L'inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti Autorità e, ad insindacabile giudizio della Committente, la risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente affinché per tutto il personale, dipendente e/o autonomo, coinvolto dallo stesso e dai subaffidatari nello svolgimento delle attività di cui al Contratto, siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali previsti nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge, in modo che venga esclusa, sin d'ora, ogni responsabilità della Committente. L'Appaltatore dichiara espressamente di manlevare la Committente in relazione alle conseguenze derivanti dall'inadempimento dei predetti obblighi.

La Committente si riserva di procedere, in ogni momento e in ogni caso, in sede di pagamento del corrispettivo, alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, nonché delle eventuali ditte subappaltatrici e/o ausiliarie anche per eventuali lavoratori in somministrazione o in distacco.

I pagamenti saranno vincolati alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e saranno sospesi sino a che non sia stata sanata l'inadempienza senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione né richiedere qualsivoglia risarcimento, indennizzo, interesse o altro per il mancato pagamento.

ARTICOLO 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore e i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle regole del Codice di Comportamento adottati dalla Committente e pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo:

https://www.arsial.it/wp-content/uploads/provvedimenti/ARU_del_0014_2017.pdf

L'Appaltatore dichiara di avere preso piena e completa visione e conoscenza del contenuto dei predetti documenti e di impegnarsi a rispettarli e a farli osservare dai predetti soggetti. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Committente è legittimata a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione per inadempimento del Contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Salve le ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il Contratto non può essere ceduto da parte dell'Appaltatore. La violazione del divieto di cessione comporta la risoluzione di diritto del Contratto con escussione della garanzia definitiva presentata.

La Committente può liberamente cedere i crediti di cui al Contratto (in tutto o in parte) a terzi. È vietata la cessione dei crediti derivanti dal Contratto d'Appalto senza la previa espressa autorizzazione scritta della Committente, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui proceda a scontare, presso uno o più Istituti bancari, le fatture emesse in relazione ai corrispettivi maturati, l'Appaltatore dovrà fornire una preventiva comunicazione scritta alla Committente, indicando il nominativo della Banca ed i singoli documenti fiscali oggetto di sconto.

Sono vietati la delegazione e il mandato all'incasso senza la previa autorizzazione scritta da parte della Committente.

In ogni caso, la Committente intende far salve anche nei riguardi di eventuali cessionari

autorizzati tutte le eccezioni e riserve che potrebbero essere fatte valere nei confronti dell'Appaltatore, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della medesima.

ARTICOLO 20 - MODIFICHE SOCIETARIE

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria ovvero altre operazioni societarie.

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti della Committente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a comunicarle il fatto e non abbia documentato il possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'Appalto. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla predetta comunicazione, la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove il soggetto risultante dall'operazione societaria non possieda i requisiti necessari per l'esecuzione dell'Appalto o, in ogni caso, non venga reputato, ad insindacabile giudizio della Committente, idoneo alla prosecuzione dell'Appalto.

ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

La Committente elegge domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, come segue:

ARSIAL Via Rodolfo Lanciani, 38, Roma, PEC: arsial@pec.arsialpec.it;

Responsabile del Procedimento dott.ssa Sandra Di Ferdinando

L'Appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto, come segue:

La Parte che intenda cambiare il proprio domicilio avrà l'onere di darne comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. fino al momento in cui detta comunicazione non sia stata recapitata alla controparte, resterà valido il domicilio indicato nel Contratto.

Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica in base al Contratto dovrà essere effettuata tra le Parti agli indirizzi sopra indicati o agli eventuali diversi indirizzi che verranno comunicati con congruo preavviso per iscritto tramite lettera raccomandata o P.E.C.

L'Appaltatore indica come soggetto Responsabile dell'Appalto, che lo rappresenterà nei confronti della Committente per ogni questione connessa all'Appalto affidato,

La Committente e i soggetti dalla stessa delegati, ricorrendone giustificati motivi, avranno diritto di esigere dall'Appaltatore, in qualsiasi momento, la sostituzione immediata del Responsabile dell'Appalto, senza che questi possa pretendere alcun indennizzo. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'Appaltatore circa l'operato del Responsabile dell'Appalto.

Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana.

ARTICOLO 22 - ANTIMAFIA

Oltre alla verifica svolta prima della stipula del Contratto e ai controlli antimafia, la Committente si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull'Appaltatore e/o sui suoi subaffidatari.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. relativamente alle verifiche antimafia.

A tal fine si impegna, tra l'altro, a:

- inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo o, comunque, intervengano cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza;
- comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria;
- reperire e fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina di cui al D. Lgs. n. 159/11, ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dalla Committente.

L'Appaltatore presta, inoltre, il proprio consenso, anche ai fini del D. Lgs. n. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti Autorità per le verifiche in materia antimafia.

L'Appaltatore si impegna ad informare tutti gli eventuali subaffidatari dell'avvenuta trasmissione

di dati alle competenti Autorità in materia di prevenzione antimafia.

ARTICOLO 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, ed a far rispettare integralmente dai propri subaffidatari, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove abbia notizia dell'inadempimento di un proprio subaffidatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire ed a far inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti stipulati, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Detta clausola dovrà prevedere l'impegno per il subaffidatario, ovvero per il subcontraente, che abbia notizia dell'inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente.

Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. dell'Appalto.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo ed alla normativa vigente, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge n. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dichiara che gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto, sono i seguenti:

Conto Corrente n.: [...], Istituto: [...], Agenzia: [...], IBAN: [...], Intestatario del conto: [.....]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto:

[...], Codice fiscale: [...], Data di nascita: [...], Luogo di nascita: [.....], Residenza: [.....], Indirizzo: [.....]

[...], Codice fiscale: [...], Data di nascita: [...], Luogo di nascita: [.....], Residenza: [.....], Indirizzo: [.....]

ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al Contratto d'Appalto.

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE 679/2016, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

I dati dell'Appaltatore potranno essere utilizzati e comunicati dalla Committente o dal suo personale a terzi per questioni connesse con l'Appalto.

Le Parti si danno reciprocamente atto della facoltà di esercitare, presso le rispettive sedi, i diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e veritieri, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta registrazione dei medesimi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 25 – SPESE E REGIME FISCALE

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Committente, nonché tutte le spese di pubblicazione gravanti per legge sull'Appaltatore.

ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia o contestazione non consentirà all'Appaltatore di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del

Contratto d'Appalto, che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma anche in caso di continenza e/o di connessione di cause ed in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 27 - LEGGE APPLICABILE

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, ed è tenuto a far rispettare dai propri subappaltatori e subaffidatari, assumendosi ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente l'esecuzione del Contratto:

- le norme di legge previste in materia di appalti pubblici e, in particolare, il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., le linee guida emanate dall'ANAC e la normativa connessa;
- le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione infortuni;
- le norme relative al trattamento ed alla tutela dei lavoratori nonché alla formazione, qualificazione e certificazione del personale così come integrate dalle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità e dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attività oggetto di appalto;
- la normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro con particolare riferimento al rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni;
- tutte le norme in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per quanto applicabili, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso;
- il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, impegnandosi ad operare conformemente allo stesso e, in particolare, a non subaffidare attività a soggetti oggetto delle sanzioni interdittive di cui al predetto Decreto, nonché ad ottemperare alle regole di condotta ivi stabilite sia nei confronti della Committente che di terzi, nonché ad astenersi da comportamenti che possano configurare ipotesi di reato;
- le disposizioni, anche tecniche, di cui alla normativa tecnica applicabile.

Per quanto non disciplinato nel presente Contratto, si applica la normativa sopra richiamata, per quanto compatibile.

Ogni qualvolta nel Contratto e nei suoi allegati si rinvia ad un provvedimento legislativo o regolamentare, il riferimento deve intendersi esteso anche alle successive modifiche e integrazioni.

La lingua applicabile all'Appalto ed a ogni documento contrattuale è l'italiano; la Legge applicabile al Contratto è quella italiana.

ARTICOLO 28 - TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o attività simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara, con riferimento alla Gara indicata in premessa, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla legge e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo non risultasse conforme al vero, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell'Appalto gli impegni e gli obblighi di cui alla precedente lettera c), il Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà della Committente di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Qualunque modifica al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o del Capitolato Tecnico non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente, ovvero ogni forma di tolleranza non costituiscono, in nessun caso, una rinuncia della medesima Committente ai diritti ad essa spettanti, che la stessa si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Ove risulti necessario, a causa di intervenute modifiche legislative, operare una modifica al Contratto ed al Capitolato Tecnico, le Parti si impegnano, sin d'ora, ad emendare lo stesso al fine di renderlo conforme alla normativa in vigore.

Roma, _____

Per l'APPALTATORE

Per ARSIAL

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore espressamente accetta i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Roma, _____

Per l'APPALTATORE